

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI TREVISO**

ACCORDO AZIENDALE: PROGRAMMAZIONE FERIE

L'anno 2022 (duemilaventidue) il 14 del mese di giugno presso la sede dell'Azienda in Treviso, via G. D'Annunzio, 6

tra

l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Treviso, di seguito denominata "Azienda", rappresentata dal Direttore dott.ssa Rita Marini;

e

le OO.SS. territoriali di categoria nella persona dei signori: Alessandro Bagagiolo per FIT CISL, Marta Casarin per FP CGIL e Andrea Zaniol per UIL TRASPORTI;

premesse che:

- a) l'art. 23 del CCNL dei servizi ambientali del 10 luglio 2016, prevede che: "Il lavoratore ha diritto, per ciascun anno di servizio, ad un periodo di ferie durante il quale decorre la retribuzione globale";
- b) il medesimo articolo stabilisce che il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e in caso di frazionamento una parte delle ferie sarà almeno pari alla metà di quelle spettanti;
- c) l'articolo stesso indica che il riposo annuale viene assegnato dall'Azienda, di norma entro il mese di marzo, tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori. Una volta assegnato deve essere obbligatoriamente fruito nell'anno di maturazione, salvo il caso di provate esigenze di servizio;
- d) che le OO.SS. territoriali di categoria in occasione della riunione tenutasi in data 12.04.2022 hanno avanzato richiesta di sottoscrivere un accordo aziendale per quanto riguarda la programmazione delle ferie del personale dipendente, per meglio assecondare le specifiche esigenze dei lavoratori;

Tutto ciò premesso, tra le Parti come sopra rappresentate, si stipula il seguente contratto collettivo aziendale a valere sulle ferie per quanto riguarda il personale dipendente non dirigente dell'ATER di Treviso.

Art. 1

(Assunzione delle premesse)

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

(Validità dell'accordo)

Il presente accordo esplica la sua efficacia fin dall'annualità 2022.

Art. 3

(Programmazione delle ferie)

Le Parti convengono di procedere con una programmazione delle ferie per il periodo da aprile a settembre di ciascun anno entro il mese di marzo dello stesso anno, mentre per le ferie ricadenti nel periodo da ottobre al 10 gennaio dell'anno successivo si procederà con